

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO  
Affare assegnato n.915 (declassifica documenti coperti dal segreto di Stato)

*Audizione del Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

sono il Generale di Brigata Giuseppe De Riggi, Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Intervengo quale "Ufficiale alla Sicurezza" dell'Organo Centrale di Sicurezza<sup>1</sup> dell'Arma. È qui con me il "Capo Ufficio Sicurezza", che mi coadiuva nelle attività di settore.

Porgo il saluto del Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, grato per l'opportunità offerta di poter rassegnare l'impegno dell'Istituzione nelle attività di declassifica<sup>2</sup> degli atti segretati.

Articolerò la mia esposizione delineando la struttura di sicurezza dell'Arma e le azioni intraprese per le declassifiche previste dalla Legge 124 del 2007 e dalle specifiche disposizioni diramate nel tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento ad alcuni quesiti inviati dalla Commissione unitamente alla richiesta di audizione.

<sup>1</sup> art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015 n. 5, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva".

<sup>2</sup> art. 42 della Legge 3 agosto 2007 n.124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

La struttura dell'organizzazione nazionale per la sicurezza prevede, come noto:

- l'Organo nazionale di sicurezza, individuato nel Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (D.I.S.);
- l'Ufficio centrale per la segretezza, all'interno del D.I.S.;
- gli Organi centrali e periferici di sicurezza.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è l'Organo centrale di sicurezza dell'Istituzione, deputato al coordinamento e al controllo delle articolazioni dipendenti con riguardo all'applicazione delle disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate.

Per l'esercizio di tale funzione, il Comando Generale si avvale dell'Ufficiale alla sicurezza, coadiuvato dal Capo Ufficio Sicurezza, nonché di:

- un Capo della Segreteria Principale di Sicurezza – Ufficiale di controllo, col compito di curare la gestione delle informazioni classificate;
- un Ufficiale COMSEC<sup>3</sup>, che sovrintende la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza delle comunicazioni;
- un Ufficiale CIS<sup>4</sup>, che cura i sistemi tecnologici con cui sono trattate le informazioni classificate;
- un Ufficiale alla sicurezza fisica, che predispone le misure di sicurezza fisica delle aree in cui viene gestita la documentazione classificata;
- un Custode del materiale CIFRA, che custodisce le cifranti e distribuisce le chiavi crittografiche.

Inoltre, il Comando Generale ha costituito organi periferici di sicurezza presso tutti i Comandi di Vertice delle organizzazioni funzionali

---

<sup>3</sup> Communication Security.

<sup>4</sup> Communication and Information System.

preposte alle attività istituzionali: addestrativa, territoriale, mobile e speciale, nonché forestale, ambientale e agroalimentare.

Con riferimento alla sola organizzazione territoriale, considerati i compiti di ordine e sicurezza pubblica svolti dai reparti e valutata la capillarità del dispositivo sul territorio nazionale, sono stati istituiti ulteriori organi periferici di sicurezza, all'interno dei 18 Comandi Legione e dei 106 Comandi Provinciali.

Entrando nel vivo dell'audizione, in relazione all'attività di declassifica degli atti, mi preme anzitutto assicurare la Commissione circa il rigoroso rispetto del dettato normativo, in ottemperanza al principio di "*Open Government*", a salvaguardia degli interessi costituzionalmente garantiti.

Il Legislatore con la Legge 124 del 2007, come regola generale, ha inteso perimetrare - in 5 e in 10 anni - la segretezza delle informazioni, trovando un punto di equilibrio tra le esigenze di protezione della sicurezza nazionale e il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Declassifica  
automatica degli  
atti

A seguito dell'entrata in vigore della Legge, il Comando Generale dell'Arma ha interessato le articolazioni dipendenti fornendo coerenti disposizioni per la gestione dei termini di scadenza della classifica per tutti gli atti prodotti.

In aggiunta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), nel 2008 (*Direttiva "Prodi"*), nel 2014 (*Direttiva "Renzi"*) e nel 2021 (*Direttiva "Draghi"*), ha reso consultabile la documentazione relativa a talune vicende che hanno segnato la storia della

Repubblica, disponendo il versamento degli atti all'Archivio Centrale dello Stato<sup>5</sup> o al Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS)<sup>6</sup>.

L'Arma ha proceduto a raccogliere la documentazione richiesta presso tutte le oltre cinquemila articolazioni dipendenti, prevedendo:

- laddove necessario, la declassifica e il contestuale versamento degli atti;
- l'interessamento dell'Autorità Giudiziaria, per gli atti trasmessi nel tempo alla magistratura, al fine di ottenerne il "nulla osta" al versamento, non avendo contezza se la documentazione fosse coperta da segreto investigativo.

Allo stato, sono stati versati:

- al D.I.S. circa 9.000 atti relativi alla *Direttiva "Prodi"* del 2008 (*eventi connessi al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro*);
- all'Archivio Centrale dello Stato oltre 41.000 atti relativi alla *Direttiva "Renzi"* del 2014 [*eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), Gioia Tauro (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), Piazza della Loggia a Brescia (1974), Italicus (1974), Ustica (1980), Stazione di Bologna (1980) e Rapido 904 (1984)*].

Con riguardo alla *Direttiva "Draghi"* del 2021 è in corso la ricognizione degli atti presso tutte le articolazioni dipendenti, che si concluderà entro il corrente anno con il versamento all'Archivio Centrale dello Stato della documentazione reperita.

<sup>5</sup> Documentazione riferita alla *Direttiva RENZI* [*eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), Gioia Tauro (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), Piazza della Loggia a Brescia (1974), Italicus (1974), Ustica (1980), Stazione di Bologna (1980) e Rapido 904 (1984)*] e alla *Direttiva DRAGHI* (*eventi connessi alle organizzazioni "Gladio" e "Loggia Massonica P2"*).

<sup>6</sup> Documentazione riferita alla *Direttiva PRODI* (*eventi connessi al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro*).

In relazione alle tre direttive del PCM, l'Arma non ha ricevuto nel tempo richieste di acquisizione documentale da parte di enti o privati.

Con riferimento all'accesso civico generalizzato previsto dal decreto legislativo n.33 del 2013<sup>7</sup>, l'Arma ha ricevuto 43 richieste di accesso nel 2021 e 11 al 31 marzo 2022. Nessuna di queste ha riguardato documenti classificati. Anche questa particolare forma di trasparenza amministrativa viene comunque svolta con la massima disponibilità nei confronti dei richiedenti, secondo i principi giuridici indicati nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n.1121/2020.

Per gli aspetti concernenti l'applicazione dell'art.122 del Codice "Urbani"<sup>8</sup>, non risultano casi in cui non siano stati resi consultabili atti riservati, relativi alla politica estera o interna dello Stato, 50 anni dopo la loro data.

Da ultimo, l'Arma dei Carabinieri non ha "riclassificato" documenti precedentemente resi consultabili.

Nel concludere, Signor Presidente, Onorevoli Senatori, rinnovo il mio ringraziamento e rimango a disposizione per eventuali domande.

Conclusione

<sup>7</sup> Art. 5 bis, comma 1.

<sup>8</sup> D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che, all'art. 122 prevede che: *"I documenti conservati negli archivi di Stato (...), nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:*

*a) di quelli dichiarati di carattere riservato (...) relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;*

*b) di quelli contenenti dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.*

*(...).*

